

**INTERVENTI SETTORIALI
E SITUAZIONI LOCALI**

LA LEGISLAZIONE RAZZIALE E GLI IMPRENDITORI

1. Generalità

All'interno della legislazione razziale anti-ebraica, emanata dal regime fascista a partire dal 1938, trovano collocazione alcune disposizioni tendenti ad eliminare o comunque a limitare fortemente il ruolo degli imprenditori cosiddetti di "razza ebraica" nell'economia. Anche attraverso il sistema dell'auto-denuncia, cui erano obbligati gli imprenditori in questione, il regime effettuava il controllo delle attività economiche svolte dai cittadini di "razza ebraica", vietando nella maggior parte dei casi l'ulteriore svolgimento di dette attività e consentendolo solo a determinate condizioni.

A fronte di una popolazione nazionale attestata a circa 40 milioni di individui negli anni presi in esame, la comunità ebraica italiana contava circa 40.000 unità (lo 0,1 per cento del totale).¹ Come meglio si dirà in seguito i cittadini classificati di "razza ebraica" svolgenti attività economiche sono risultati non meno di 4.298 unità (circa il 10,74 per cento della comunità ebraica).

Questo dato fornisce da solo la prova di quanta rilevanza le persecuzioni razziali abbiano avuto, anche nel settore economico, a detrimento dei soggetti imprenditori ebrei, sia a titolo di danno emergente, relativo alle ablazioni dei beni costituenti l'azienda, sia a titolo di lucro cessante per i mancati guadagni determinati dall'impossibilità di proseguire l'attività economica.

Viene da chiedersi se le discriminazioni razziali concernenti l'economia fossero solo un aspetto particolare del più generale sistema persecutorio antiebraico adottato dal fascismo in detto periodo, tanto da poter collocare tali discriminazioni sullo stesso piano qualitativo delle altre restrizioni civili, politiche ecc., ovvero se esse fossero la reazione del regime a quella che comunemente era ritenuta una forte influenza dell'elemento ebraico nella vita economica.

Sia perché tutte le misure di cui si discute furono emanate contemporaneamente e contestualmente con lo stesso provvedimento e sia, soprattutto, perché, nella realtà, la presenza ebraica nei settori economici era minore di quanto correntemente ritenuto, si propende a favore della prima delle soluzioni sopra prospettate.

2. La legislazione razziale in generale

A complemento degli elementi posti in luce nel capitolo "La normativa antiebraica del 1938-1943 sui beni e sul lavoro", si ritiene opportuno riportare le disposizioni antisemitiche adottate dalla Repubblica sociale italiana dopo il 1943 incidenti nell'economia, tenuto conto che nel periodo della Repubblica sociale italiana si determinò un salto di qualità nell'emanazione e nell'applicazione della normativa razziale. Si ritiene opportuno, altresì, riportare brevemente anche le disposizioni del periodo precedente allo scopo di fornire un quadro d'insieme del fenomeno.

Allo scopo di discriminare la presenza degli ebrei nella vita dello Stato, nel settembre 1938 vennero attribuite specifiche competenze alla Direzione generale per la demografia e la razza (in seguito Demorazza) del Ministero dell'interno e fu emanato il rdl 17 novembre 1938, n. 1728, intitolato "Provvedimenti per la difesa della razza italiana", convertito in l. 5 gennaio 1939, n. 274, con il quale venne imposta agli ebrei una serie di limitazioni e vincoli di natura civile, politica, patrimoniale ed imprenditoriale. Dopo tale atto, seguirono altri provvedimenti: in particolare il rdl 9 febbraio 1939, n. 126, (recante le norme di attuazione ed integrazione delle disposizioni del decreto legge n. 1728), convertito in l. 2 giugno 1939, n. 1739.

Sulla base della definizione di appartenente alla cosiddetta razza ebraica, contenuta nell'art. 8 del decreto legge n. 1728, i cittadini interessati erano tenuti a denunciare al Comune di residenza entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto tale appartenenza, che doveva essere annotata nei registri dello stato civile e della popolazione (art. 9).

Ai sensi dell'art. 14, parte della normativa del 1938 poteva non essere applicata, a discrezione del ministro dell'Interno e con valutazione caso per caso, ad alcune categorie di cittadini: ai componenti le famiglie di caduti nelle guerre libica, mondiale, etiopica o spagnola e per la causa fascista; ai mutilati,

¹ Cfr. C. Vivanti, *Gli ebrei nella storia d'Italia*, in *La Persecuzione degli ebrei durante il fascismo: Le leggi del 1938*, 1998, p. 33.

invalidi, feriti, volontari di guerra o decorati al valore nelle stesse guerre; ai combattenti delle guerre medesime che avessero conseguito almeno la croce al merito bellico; ai mutilati, invalidi e feriti della causa fascista; agli iscritti al Partito nazionale fascista negli anni 1919-20-21-22 e nel secondo semestre del 1924; ai legionari fiumani; a coloro che avessero acquisito eccezionali benemeritenze, da valutarsi, ai sensi dell'art. 16, da una apposita commissione istituita presso il Ministero dell'interno.

Secondo le intenzioni del regime, i cittadini ebrei dovevano quindi essere suddivisi in due categorie: discriminati e non discriminati. I discriminati (con curiosa inversione del senso comune del termine) erano i soggetti che avrebbero dovuto godere di alcuni benefici, in base ai loro requisiti sopra indicati. In forza dell'art. 72 del decreto n. 126, i cittadini ebrei discriminati dovevano essere equiparati ai cittadini italiani non considerati di razza ebraica ad ogni effetto del decreto stesso. Invece l'applicazione effettiva fu più rigida,² soprattutto da parte della Demorazza, che tendeva a contenere i casi concreti di dichiarazione di non applicazione di tali disposizioni e la discriminazione stessa comportò sostanzialmente solo la possibilità di poter possedere fabbricati urbani, terreni e aziende in misura superiore a quella fissata per gli ebrei non discriminati; inoltre era consentito agli ebrei discriminati di poter continuare a dirigere le aziende ed a svolgere una libera professione anche a favore di clienti non ebrei. Tali benefici furono in parte annullati dalle successive disposizioni.

L'intento della costituzione della Demorazza era anche quello di eseguire un censimento degli ebrei sulla base di quanto effettuato per la popolazione italiana nell'anno 1931. Tale Direzione generale emanò in seguito molteplici provvedimenti amministrativi aventi lo scopo di imporre agli ebrei una serie di ulteriori divieti ad operare nei settori economici del Paese.

La costituzione e l'aggiornamento della banca dati relativa alla popolazione ebraica aveva come fonte le autodenunce degli ebrei, gli accertamenti della Demorazza ed i controlli effettuati dagli organi di polizia.

Con il dlgs 4 gennaio 1944, n. 2, la persecuzione giunse al punto più alto. Infatti vennero varate disposizioni al fine di colpire tutti i cittadini italiani cosiddetti di razza ebraica, a prescindere dai provvedimenti di discriminazione previsti dal decreto legge n. 1728, che avevano mitigato in parte il rigore delle misure antisemitiche.³

3. Le misure razziali riguardanti gli imprenditori⁴

Ai sensi dell'art. 10 del citato decreto 17 novembre 1938, n. 1728, i cittadini italiani cosiddetti di razza ebraica non potevano:

“c) Essere proprietari o gestori a qualsiasi titolo, di aziende dichiarate interessanti la difesa della nazione, ai sensi e con le norme dell'art. 1 del Regio decreto-legge 18 novembre 1929 – VIII, n. 2488,

² A. Milano, *Storia degli ebrei in Italia*, Einaudi, Torino, 1992, p. 399.

³ L'inasprimento di tali misure venne determinato, oltre che da ragioni politiche, anche da motivi economico-finanziari allo scopo di rinsanguare le precarie casse della Repubblica sociale con gli introiti delle spoliazioni dei beni dei cittadini ebrei (R. De Felice, *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo*, Einaudi, Torino, 1988, pp. 447-448). Secondo una statistica ufficiale le famiglie ebraiche discriminate furono 3.522 su un totale censito di oltre 15.000 (L. Salvatorelli, G. Mira, *Storia d'Italia nel periodo fascista*, Mondadori, Milano, 1970, II, p. 424).

⁴ Nel codice di commercio del 1882 non si riscontra una definizione di imprenditore (né di impresa), che può comunque essere considerato il commerciante, che esercitava per professione abituale atti di commercio, vale a dire svolgeva operazioni economiche, nonché le società commerciali. Per la precisione gli atti di commercio propriamente detti erano qualificati quelli delle imprese industriali e di alcune categorie di altre imprese che avevano come elementi individuativi la sistematicità e la professionalità dell'esercizio della relativa attività, svolta in una organizzazione produttiva a carattere durevole. L'attività commerciale o di vendita, in senso stretto, non costituiva atti di commercio in quanto era considerata come una congerie di singoli atti, saltuari, non collegati in una attività costante, fondata su una stabile organizzazione. Ai fini della presente trattazione possiamo in ogni modo considerare imprenditori tutti gli operatori che svolgevano attività economica.

Invece il codice civile del 1942, che ha unificato i precedenti codici civile e di commercio, qualifica imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni o di servizi (art. 2082). La nozione di impresa non è espressa, ma derivata da quella di imprenditore, mentre l'azienda (art. 2555) è definita il complesso dei beni organizzato dall'imprenditore per l'esercizio dell'azienda. (*Novissimo digesto italiano*, UTET, Torino, 1958, voce *Impresa*, VIII, p. 349 e segg.).

Si ritiene opportuno premettere alcuni dati significativi circa le caratteristiche ed il peso dell'economia italiana negli anni in questione.

e di aziende di qualunque natura che impieghino cento o più persone, né aver di dette aziende la direzione né assumervi comunque, l'ufficio di amministratore o di sindaco;"

Le relative norme vennero adottate con il rdl 9 febbraio 1939, n. 126.

Ai sensi dell'art. 47 gli imprenditori ebrei, entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, dovevano denunciare al Consiglio provinciale delle corporazioni (le moderne Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in seguito Camere di commercio), le aziende industriali e commerciali:

a) delle quali fossero proprietari o gestori a qualunque titolo;

b) appartenenti a società non azionarie nelle quali fossero soci a responsabilità illimitata.

Vennero escluse dalla denuncia le aziende artigiane rappresentate sindacalmente dalla federazione nazionale fascista degli artigiani.

Attraverso tali denunce ed anche avvalendosi dei dati in proprio possesso, desumibili dal registro delle ditte, e provvedendo ad accertamenti d'ufficio in caso di mancata denuncia (art. 49), i Consigli provinciali delle corporazioni erano tenuti a compilare appositi elenchi delle imprese rilevate, distinguendo:

a) le aziende dichiarate interessanti la difesa della nazione;

b) le aziende, di qualunque altra natura, che per il numero dei dipendenti eccedevano i limiti stabiliti dall'articolo 10, lett. c), del decreto legge, n. 1728, vale a dire n. 99 dipendenti;

c) le aziende non rientranti nelle precedenti categorie.

In forza del divieto di mantenere la titolarità e la gestione delle imprese di cui agli elenchi a) e b), gli artt. 56 e seguenti del riportato decreto n. 126, stabilivano le procedure per lo svolgimento delle operazioni di controllo sull'azienda da parte di un commissario di vigilanza, nominato dal ministro delle Finanze, di amministrazione e di liquidazione delle imprese. In sintesi, allo scopo di eliminare comunque la presenza ebraica in dette imprese, le stesse dovevano essere rapidamente inventariate dal commissario di vigilanza, che controllava anche gli atti di gestione, e cedute dai titolari a soggetti non ebrei, previa autorizzazione del ministro delle Finanze entro il breve termine di 6 mesi dalla nomina del commissario di vigilanza; decorso tale termine, il ministro delle Finanze, di concerto con quello delle Corporazioni, doveva stabilire quali delle aziende non alienate dai soggetti ebrei dovessero essere rilevate, per motivi di pubblico interesse, da società già costituite o da costituire ad hoc. Per le restanti società, non rilevanti per il pubblico interesse e non cedute direttamente dai titolari, sulla base delle comunicazioni del commissario di vigilanza, i Consigli provinciali delle corporazioni provvedevano a nominare un liquidatore per le operazioni di liquidazione dell'azienda. In alternativa alla liquidazione immediata, i Consigli provinciali delle corporazioni potevano disporre la gestione temporanea non superiore ad un anno, affidata ad un amministratore di loro nomina; decorso tale termine si dava comunque corso alla liquidazione.

Nel 1936 gli occupati erano 9.177.000 (il 49,4%) in agricoltura, 5.075.000 (il 27,3%) nell'industria, 4.331.000 (il 23,30%) nelle altre attività.

Nel 1938 il reddito nazionale al netto degli ammortamenti (14.900 milioni di lire) ammontava a 137.877 milioni; nel 1939 i dati erano rispettivamente 16.185 milioni e 146.115 milioni.

Il prodotto interno lordo negli stessi anni era rispettivamente 151.001 milioni e 167.119 milioni, con la composizione seguente (in milioni di lire):

	Agricoltura	Industria	Terziario	Amministrazione pubblica
1938	40.138	45.745	47.881	17.237
1939	43.816	50.523	53.257	19.523

(D. Vaneruso, *L'Italia fascista* (1922, 1945), in *Storia d'Italia dall'unità alla repubblica*, Il Mulino, Bologna, 1981, p. 531 e segg., su fonte ISTAT).

Nel 1939 l'Italia produceva il 2,7% della produzione mondiale, contro il 10,7% della Germania, il 3,5% del Giappone, e il 70% di Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia e Unione Sovietica messe insieme.

Paragonando il reddito complessivo italiano, in dollari, con quello dei singoli Paesi industrializzati, si aveva la seguente situazione:

		milioni di dollari
Italia	5.320	
Stati Uniti	66.203	“
Gran Bretagna	21.854	“
URSS	17.230	“
Francia	12.480	“
Germania	17.580	“
Giappone	8.175	“

(D. Veneruso, *L'Italia fascista*, in *Storia d'Italia dal risorgimento alla repubblica*, IV, Il Mulino, Bologna, 1996, p. 300).

A parte le limitazioni drastiche alla proprietà e alla gestione delle aziende di cui sopra, cioè quelle rientranti nei citati elenchi a) e b), il decreto n. 126 prevedeva anche disposizioni tendenti a limitare le possibilità di lavoro: le amministrazioni civili e militari dello Stato avevano la facoltà di revocare le concessioni conferite a persone cosiddette di razza ebraica, così come potevano revocare le concessioni e gli appalti a società non azionarie in cui figurassero cittadini ebrei come soci illimitatamente responsabili, salvo la corresponsione del prezzo relativo ai beni forniti ed ai lavori eseguiti.⁵

Con la costituzione della Repubblica sociale italiana si osservò un inasprimento delle misure antiebraiche anche nei settori economici, tenendo conto che gli ebrei erano ritenuti stranieri e nemici della patria.

Con il dlg 4 gennaio 1944, n. 2 (“Nuove disposizioni concernenti i beni posseduti dai cittadini di razza ebraica”), il divieto di essere proprietari o gestori a qualsiasi titolo di aziende di qualunque natura venne esteso indistintamente a tutti i soggetti ebrei, ancorchè avessero ottenuto il provvedimento di discriminazione (art. 1).⁶

Ai sensi dell'art. 7 le aziende industriali e commerciali (così come anche i beni immobiliari e le loro pertinenze, i beni mobiliari e ogni altro cespite) di proprietà di soggetti ebrei, ancorchè già discriminati, venivano confiscati a favore dello Stato e affidati in amministrazione all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare (Egeli).

4. I settori economici interessati dalle restrizioni razziali

Dall'analisi delle disposizioni antiebraiche emanate dal regime fascista ed incidenti nell'economia si ricava che per le aziende interessanti la difesa della nazione e per quelle di maggiori dimensioni (da 100 dipendenti in su), di qualunque natura, i proprietari o i gestori cosiddetti di razza ebraica dovevano comunque passare la mano, mentre per le altre aziende veniva effettuato un monitoraggio ed un controllo, senza che i titolari fossero tenuti a cedere la relativa attività.

L'obbligo di denuncia previsto dall'art. 47 del decreto n. 126 secondo la lettera della disposizione riguardava le aziende industriali e commerciali.⁷

Come si è già detto erano escluse dalla denuncia le aziende artigiane rappresentate sindacalmente dalla federazione nazionale fascista degli artigiani.

Si ritiene che tale disposizione debba interpretarsi, sia giuridicamente che nelle intenzioni del regime, non come una esclusione del comparto dell'artigianato dall'applicazione delle restrizioni in parola, quanto piuttosto come il mero esonero dall'obbligo di denuncia per il fatto che le imprese artigiane, a ragione di essere sindacalmente rappresentate dalla Federazione nazionale fascista degli artigiani, erano già note e censite.

In proposito è infatti da considerare che il sistema corporativo del fascismo, volto al tentativo di contemperare i molteplici interessi economici ed interprofessionali, in ossequio al superiore interesse

⁵ Entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore del rdl 9 febbraio 1939, n. 126 dovevano cessare dalle loro funzioni i soggetti ebrei preposti alla direzione delle aziende di cui alla lettera c) dell'art. 10 del decreto n. 1728, il titolare delle quali non fosse considerato di razza ebraica. In caso di proseguimento delle funzioni oltre il termine previsto, la fattispecie assumeva connotazione penale essendo punita con ammenda. I cittadini ebrei che fossero amministratori o sindaci di tutte le società cui appartenevano le aziende indicate nel citato art. 10 decadevano di diritto dalle loro cariche entro lo stesso termine di novanta giorni (art. 68).

⁶ Analoga estensione era prevista per i soggetti che svolgessero funzioni di direzione, di amministratore o di sindaco nelle stesse aziende.

⁷ Nel regime corporativo l'impianto di nuovi stabilimenti industriali poteva essere sottoposto ad autorizzazione da parte del Ministero delle Corporazioni, secondo i principi della legge 12 gennaio 1933, n. 141. In precedenza, ai sensi del rdl 3 novembre 1927, n. 2107, era soggetto al preventivo consenso del Ministro per l'economia nazionale l'impianto di nuovi stabilimenti industriali nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, quando richiedevano l'impiego di una maestranza superiore a 100 operai. Erano altresì soggetti ad autorizzazione, in base al rdl 18 novembre 1929, n. 2488, le attività industriali dichiarate fondamentali per la fabbricazione di prodotti essenziali per la difesa della nazione.

Di una organica disciplina giuspublicistica dell'attività di vendita si può cominciare a parlare con l'emanazione del dl 16 dicembre 1926, n. 2174, convertito in l. 18 dicembre 1927, n. 2501. In precedenza, pur non mancando interventi legislativi nella materia, essi erano diretti, più che alla tutela dell'attività commerciale, alla tutela di interessi più generali quali la sanità e la pubblica fede.

Con la normativa del 1926 si stabiliscono i principi fondamentali dell'attività del commercio: obbligo della licenza amministrativa sia per il commercio all'ingrosso, che per il commercio al dettaglio; necessità del possesso di determinati requisiti; deposito di una cauzione (*Novissimo digesto*, cit., voci *Industria e industrializzazione*, VIII, p. 625 e *Vendita al pubblico*, XX, p. 642).

generale, tendeva ad associare obbligatoriamente tutti gli appartenenti ai diversi settori dell'economia, sia datori di lavoro che lavoratori, nelle associazioni sindacali o professionali: essendo caratterizzato l'artigianato dal fatto che nell'azienda artigiana elemento essenziale, addirittura costitutivo dell'impresa, è il lavoro professionale svolto dallo stesso artigiano (unitamente alle dimensioni ridotte ed alla modesta manodopera impiegata), tale associazione può essere osservata sia dal lato dell'imprenditore che del lavoratore, essendo l'artigiano sia l'uno che l'altro. Si ritiene che tale circostanza fosse presente sia nel c.d. artigianato di produzione (es. il fabbro o il sarto che producono il bene), sia nel c.d. artigianato di servizio (es. il parrucchiere che eroga un servizio alla clientela).

È comunque da rimarcare – a conferma della lettura di cui sopra – che nella ricerca svolta sono stati rilevati alcuni casi, ancorchè limitati, di imprese artigiane, come si dirà in seguito.⁸

Per quanto concerne il settore agricolo esso sembra escluso dalle restrizioni in discorso, in quanto non viene mai menzionato nella normativa antiebraica di cui trattasi.⁹

Peraltro, sono stati rilevati alcuni casi di aziende agricole colpite da provvedimenti ablativi, come si dirà in seguito.

Tenuto conto del fatto che le norme di legge antiebraiche furono contornate da direttive, circolari e determinazioni applicative dell'autorità amministrativa, che a volte risultavano disporre anche *praeter legem*, non si ritiene di escludere il settore agricolo dal novero dei comparti economici colpiti dalle restrizioni razziali.

Per quanto concerne il settore, che con termine forse più moderno che storico, è definito dei servizi, è da dire che sono stati rilevati casi di interventi persecutori per attività rientranti sicuramente in tale ambito. Alcune di queste attività erano considerate espressamente atti di commercio dal codice del 1882 (art. 3, es. le operazioni di banca, i trasporti, le spedizioni marittime, le assicurazioni, le commissioni, le agenzie e gli uffici di affari, la mediazione, i depositi di merci). Per le altre attività si ritiene in generale che fossero comunque disciplinate dal codice di commercio come attività economiche e che rientrassero nel novero del comparto del commercio in senso ampio (anche residualmente e comunque in contrapposizione al settore primario – agricoltura – e a quello secondario – industria – nella classica tripartizione delle attività economiche) e pertanto anche detto settore non fu sottratto all'applicazione delle disposizioni antiebraiche.¹⁰

Nel settore dei servizi risultano diversi divieti disposti direttamente dall'autorità di polizia. Tra il 1938 e il 1942 vennero stabilite numerose interdizioni riguardanti: le agenzie di affari di brevetti e varie; l'attività di mediatore, piazzista e commissionario; la raccolta, la confezione e la vendita di indumenti militari fuori uso; la raccolta di metalli e di rottami metallici; la raccolta di lana da materassi; la raccolta di rifiuti; l'ammissione all'esportazione di prodotti ortofrutticoli e di canapa; la guida di autoveicoli da piazza; l'attività doganale; la raccolta di armi antiche, artistiche e rare; l'attività di guida, interprete e corriere, nonché quella turistica; l'esercizio di scuole da ballo; l'attività di collocatore di pubblicazioni e di affittacamere, nonché quella di copisteria in negozi.

⁸ La prima disciplina organica dell'artigianato non si ha in Italia prima della l. 25 luglio 1956, n. 860. Il codice civile del 1942 si limita a classificare (art. 2083) l'artigiano tra i piccoli imprenditori (assieme al coltivatore diretto del fondo e al piccolo commerciante), definendolo come colui che esercita un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

La federazione nazionale fascista degli artigiani, che rappresentava sindacalmente tali operatori economici, era una associazione professionale cosiddetta di secondo grado (quelle di primo grado erano i sindacati e quelle di terzo grado le confederazioni), avente personalità giuridica. Tra le funzioni principali delle federazioni vi era la rappresentanza legale degli appartenenti alla categoria per la quale l'associazione era istituita, anche se non vi fossero iscritti; da tale rappresentanza totalitaria derivava anche l'efficacia erga omnes dei contratti collettivi di lavoro (A. Fanfani, *Il significato di corporativismo*, Cavalleri, Como, 1941, II, pagg. 20 e segg.; *Novissimo digesto*, cit, voce *Impresa artigiana*, IV, p. 862).

⁹ Il codice civile del 1865 ed il codice di commercio non consideravano l'agricoltura come esercizio di attività economica e le norme del codice civile relative alla materia agraria si limitavano alla disciplina della proprietà fondiaria, delle sue limitazioni legali, dei confini, delle chiusure e dei diritti reali limitati, nonché alla disciplina dei contatti interessanti l'agricoltura. Precise disposizioni sono invece contenute nel codice civile del 1942 che definisce imprenditore agrario (art. 2135) chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed alle attività connesse, es. la trasformazione dei prodotti agricoli e la loro alienazione (*Novissimo digesto*, cit, voce *Impresa agraria*, VIII, p. 361).

¹⁰ A loro volta sia i servizi che il commercio sono riconducibili al settore del terziario (terziario tradizionale e terziario avanzato), terminologia che non risulta all'epoca particolarmente usata, mentre lo è molto di più oggi, anche a ragione della progressiva terziarizzazione dell'economia moderna, tipica soprattutto delle mature economie postindustriali nelle quali, nella composizione del prodotto interno lordo di un Paese, il settore del terziario tende ad eguagliare ed anche a superare l'apporto dell'industria.

In genere il divieto veniva attuato mediante l'interdizione al rilascio delle relative licenze amministrative di polizia previste dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con rd 18 giugno 1931, n. 773, nonché da leggi successive. Allo stesso ambito di restrizioni disposte dall'autorità di polizia appartengono alcuni altri divieti interessanti il settore dell'artigianato (l'attività tipografica, l'esercizio dell'arte fotografica), quello del commercio (il commercio ambulante,¹¹ di preziosi, degli oggetti antichi e d'arte, di oggetti usati, di apparecchi radio, di prodotti di pelletteria negli alberghi) e quello dei pubblici esercizi, vale a dire l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e di erogazione di altri servizi (l'esercizio di caffè, bar, trattorie, osterie, spacci di vino e di alcolici; di alberghi, pensioni, locande).¹²

Inoltre, con circolare n. 1549/24 del 18 giugno 1940 della Demorazza si rendeva noto che nel settore dello spettacolo era stato fatto divieto agli appartenenti alla cosiddetta razza ebraica, anche se discriminati, di svolgere qualsiasi attività, da quella imprenditoriale a quelle lavorative più umili.¹³

In conclusione è da ritenere che tutti i settori economici (agricoltura, industria, commercio, artigianato, servizi, nonché le attività di spettacolo) siano stati nei fatti ricompresi nell'applicazione delle leggi razziali o direttamente, sulla base delle previsioni normative, o anche indirettamente sulla base di provvedimenti amministrativi o dell'autorità di polizia.¹⁴

5. La ricerca effettuata

5.1. PREMessa METODOLOGICA

I dati relativi ai cittadini italiani classificati di "razza ebraica" svolgenti attività economica sono stati desunti da un sistematico confronto tra gli elenchi pubblicati nella Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia e la documentazione storica trasmessa dalle Camere di commercio su richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, espressamente finalizzata alla presente ricerca.

L'analisi di tale documentazione ha permesso di mettere in luce una serie di informazioni storiche ed economiche di notevole rilevanza.

¹¹ Particolarmente rigorosa era la legislazione per l'attività (detta "mestiere") di venditore o distributore di merci, generi alimentari o bevande. Il commercio ambulante figurava inserito tra i mestieri girovaghi e ambulanti.

Venditore ambulante, secondo le disposizioni della l. 5 febbraio 1934, n. 327, era considerato colui che vende al domicilio del compratore (oggi si direbbe "porta a porta") o in aree pubbliche, purchè senza strutture fissate al suolo. Il commercio ambulante doveva essere esercitato direttamente dal titolare con il solo aiuto dei familiari. (*Novissimo digesto*, cit., voce *Mestieri girovaghi ed ambulanti*, X, pp. 587-588.

Nell'estate del 1940 venne stabilito il divieto di esercizio del commercio ambulante.

Prendendo spunto da un divieto, disposto nel 1938 dal Ministero delle corporazioni, circa il rilascio da parte dei comuni di licenze per la gestione di esercizi commerciali e circa la cessione ad ebrei degli stessi esercizi, il Ministero dell'interno aveva condotto una riflessione su una serie di attività economiche soggette all'autorizzazione di pubblica sicurezza, orientandosi per un ampliamento delle restrizioni.

In particolare nel marzo 1940 si vietò il rilascio o il rinnovo delle licenze per il commercio ambulante di articoli di cancelleria e di toletta ad uso personale. Con successive estensioni si pervenne all'inizio di agosto dello stesso anno al divieto totale con il ritiro delle licenze ai venditori ambulanti, colpendo solo a Roma circa 800 titolari. Alla fine dell'anno fu stabilita una proroga di 3 mesi per consentire di liquidare la merce agli ambulanti con famiglia a carico (S. Caviglia, *Un aspetto sconosciuto della persecuzione; l'antisemitismo "amministrativo" del Ministero dell'interno*, in "La Rassegna mensile di Israel", LIV, n. 1-2 1988, p. 233 e segg.).

¹² M. Sarfatti, *La persecuzione degli ebrei in Italia dalle leggi razziali alla deportazione*, in *La persecuzione degli ebrei durante il fascismo: Le leggi del 1938*, cit., pag. 90; *ibid.*; *Ministero dell'interno, Appunto* (elenco riepilogativo di circolari e disposizioni amministrative antiebraiche): p. 178.

¹³ *Ministero dell'interno, Provvedimenti razziali nel settore dello spettacolo (18 giugno 1940)*, in *La persecuzione degli ebrei durante il fascismo*, cit., p. 176.

¹⁴ Occorre anche segnalare la l. 23 novembre 1939, n. 1815, che all'art. 2 sanciva il divieto di costituzione di società tra professionisti.

La disposizione, abrogata solo di recente (attraverso la legge n. 266/1997, art. 24, comma 1) sotto la giustificazione di perseguire la qualificazione e la personalità delle prestazioni svolte nell'ambito delle cosiddette professioni liberali, in realtà intendeva dare attuazione alle coeve leggi razziali, prefiggendosi di impedire alle persone ebraiche di svolgere la loro professione anche in forma societaria (a cura di G. Schiano di Pepe; *Società tra professioni in Trattato teorico pratico delle Società, I, La società di persone*, IPSOA, Lodi, 1995, p. 201).

Si deve premettere che in Italia, già da diversi anni esisteva un efficiente monitoraggio delle attività produttive.

In particolare, tutti coloro che intendevano esercitare un'attività economica in forma individuale o societaria erano tenuti, in base alle disposizioni emanate nel testo unico delle leggi sui Consigli provinciali dell'economia corporativa (organismi equivalenti alle moderne Camere di commercio) e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, organi periferici del Ministero delle corporazioni, oggi Ministero dell'industria, approvato con rd 20 settembre 1934, n. 2011, a presentare una richiesta scritta presso gli Uffici provinciali dell'economia corporativa della provincia nella quale intendevano aprire un'attività commerciale o industriale o agricola. Detto dato veniva riportato in un registro denominato Registro delle ditte.¹⁵ Furono esonerati dall'obbligo di iscrizione gli esercenti attività agricole colpite soltanto dall'imposta di ricchezza mobile sui redditi agrari, ai sensi del rd 4 gennaio 1923, n. 16, mentre i venditori ambulanti erano tenuti all'iscrizione all'Ufficio dell'economia corporativa di abituale residenza.

La ricerca si caratterizza per il tipo di informazioni, che sono state rilevate dai documenti cartacei, con il fine principale di fornire indicazioni sull'entità e sulla collocazione geografica delle attività economiche in cui operavano i cittadini ebrei.

Nella G.U. del Regno d'Italia sono riportati i nominativi dei cittadini italiani classificati di razza ebraica titolari di un'attività economica in base alle denunce previste dalla normativa razziale.

I dati sono stati ordinati per regione e per provincia secondo una tabella così strutturata:

REGIONE	PROVINCIA	NOME E COGNOME	ELENCO rdl 9.2.1939, n. 126	ATTIVITÀ	DENOMINAZIONE DITTA INDIVIDUALE O SOCIETÀ E FONTI DEI DATI
---------	-----------	-------------------	--------------------------------	----------	--

Colonna 1 e 2 collocazione geografica

Colonna 3 dati anagrafici (nome, cognome e paternità ed ogni altro elemento utile per l'identificazione)

Colonna 4 dati rilevati dalla Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia; sono state riportate per tipologia le imprese ricadenti nel divieto, di cui all'art. 52 del rdl 9 febbraio 1939, n. 126

Colonna 5 settore in cui era svolta l'attività

Colonna 6 denominazione, quando rilevabile, delle Ditte individuali o delle Società in cui operava il soggetto indicato nella colonna 3

L'inserimento dei dati nelle tabelle sulla base delle fonti – ivi comprese quelle censuarie dell'ISTAT – è stato caratterizzato da alcune difficoltà di ordine pratico, incontrate nella loro classificazione. Si è posta, quindi, la massima attenzione nell'esaminare la documentazione storica in possesso, relativa ad ogni soggetto esaminato; al fine di evitare duplicazioni si è indicato, dove possibile, la paternità.

¹⁵ La l. 29 dicembre 1993, n. 580 ("Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura") definisce le camere di commercio quali enti autonomi di diritto pubblico che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza (vale a dire le province) funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali.

La vigilanza sulle Camere di commercio è svolta dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dalle Regioni.

Oltre alle funzioni proprie, relative al supporto e alla promozione delle imprese, le Camere di commercio svolgono importanti funzioni di carattere amministrativo delegate dallo Stato e dalle Regioni.

Tra le funzioni più rilevanti delegate dallo Stato c'è la tenuta del Registro delle imprese, di cui all'art. 2188 del codice civile, che ha sostituito nella sostanza il Registro delle ditte.

Il Registro delle ditte fu istituito presso il sistema camerale nel 1910, quando essendo stata prevista l'elezione diretta da parte delle categorie economiche degli amministratori camerali, fu fatto obbligo, al fine precipuo di individuare gli aventi diritto al voto, di denunciare la propria attività a tutti coloro che, individualmente o in società con altri, avessero esercitato attività commerciali o industriali.

Contemporaneamente furono dettate norme concernenti la forma delle denunce e del relativo registro che fu denominato appunto Registro delle ditte.

Tali disposizioni furono riviste ed aggiornate nel 1925 e nel 1934 ed infine nel 1981 e nel 1982.

I dati sono stati presi in esame e raggruppati, in base alla ripartizione geografica dell'epoca, nelle 94 province. Sono state acquisite informazioni in merito a 65 province, mentre non è stato possibile reperire elementi di valutazione per le restanti 26.¹⁶

È opportuno evidenziare che in relazione a queste ultime, 3 di esse (Belluno, Novara e Vicenza) si trovano al nord, 3 al centro (Arezzo, Ascoli Piceno e Rieti) e le restanti 23 al sud.

Peraltro, la mancanza di dati delle province dell'Italia meridionale ed insulare non appare rilevante se si considera il fenomeno nella sua interezza. Tale affermazione si basa sull'esame dei dati del censimento del 1931 da cui emerge, appunto, una scarsa presenza di ebrei in dette province.

5.2. CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E CONSIDERAZIONI DEMOGRAFICHE. I DATI RELATIVI AGLI IMPRENDITORI EBREI

Dal raffronto tra le risultanze dei censimenti del 1931 e del 1936, si è riscontrato che il primo è più rispondente alle esigenze della ricerca poiché il relativo questionario predisposto dall'ISTAT includeva il quesito sulla "Religione". Tale quesito si può definire strumentale in quanto inserito allo scopo di consentire al regime di quantificare le persone "non cattoliche" presenti nel Regno e di individuare i relativi settori economici di attività. Infatti, i dati rilevati dal censimento del 1931 furono utilizzati dalla Demorazza per costruire lo schedario degli ebrei presenti in Italia.

Dal censimento si rileva che la popolazione presente nel 1931¹⁷ era composta di 41.176.671, individui e che i cittadini ebrei, che rappresentavano lo 0,12 di tutta la popolazione del Regno, erano 47.825 di cui 23.574 maschi e 24.251 femmine.

Dalla lettura della relazione preliminare al censimento del 1931 – vol. I – si rileva che il 99,6% della popolazione presente era di religione cattolica e che i due gruppi più numerosi presenti in Italia di "non cattolici" (come definiti dal censimento) erano quelli degli "evangelici" (53%) e degli ebrei (30%).

Gli ebrei erano presenti in particolare nell'Italia settentrionale (59,8%) e centrale (37,6%).

TABELLA.1. *Presenza degli ebrei in Italia per regioni nel 1931*

	<i>Numero degli ebrei</i>	<i>Percentuale</i>
Piemonte	4.958	10,4
Liguria	2.154	4,5
Lombardia	7.876	16,5
Veneto	3.101	6,5
Venezia Tridentina	1.293	2,7
Venezia Giulia e Zara	6.883	14,4
Emilia	2.321	4,9
Italia settentrionale	28.586	59,8
Toscana	5.293	11,1
Marche	970	2,0
Umbria	112	0,2
Lazio	11.600	24,3
Italia centrale	17.975	37,6

¹⁶ Secondo le modalità della richiesta rivolta alle Camere di commercio è certo che gli enti camerali che non hanno risposto non hanno reperito documentazione nei propri archivi.

L'Italia in virtù del rdl 21 gennaio 1927, n. 1, e successive disposizioni, era divisa, nel periodo preso in esame, in 94 province e 7.312 comuni (le regioni o compartimenti non avevano alcun carattere né istituzionale, né amministrativo, ma soltanto geografico).

Le regioni italiane nel 1938 erano:

Piemonte, Liguria, Lombardia, Venezia Tridentina (Trentino Alto Adige), Veneto, Venezia Giulia e Zara (Friuli Venezia Giulia), Emilia, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise, Campania, Puglia, Lucania, Calabria, Sicilia e Sardegna.

¹⁷ Popolazione presente: numero delle persone presenti nel comune alla data del censimento.

Popolazione residente: numero di persone che hanno la dimora abituale in un dato comune.

Segue:

	Numero degli ebrei	Percentuale
Abruzzi e Molise	81	0,2
Campania	876	1,8
Puglia	64	0,1
Lucania	2	—
Calabria	11	—
Italia meridionale	1.034	2,1
Sicilia	216	0,4
Sardegna	14	—
Italia insulare	230	0,5
Regno	47.825	100,0

TABELLA 2. Dati assoluti della popolazione presente e degli ebrei rilevati dal censimento del 1931

circostrizioni	in complesso		ebrei	
	M F	Di cui stranieri	M F	Di cui stranieri
Piemonte	3.497.799	8.413	4.958	238
Liguria	1.436.958	15.190	2.154	458
Lombardia	5.545.307	21.866	7.876	2.245
Venezia Tridentina	660.137	15.686	1.293	1.114
Veneto	4.123.267	5.996	3.101	355
Venezia Giulia	978.942	25.681	6.883	2.873
Emilia	3.218.452	3.163	2.321	196
Italia settentrionale	19.460.862	95.995	28.586	7.479
Toscana	2.892.364	9.003	5.293	348
Marche	1.217.746	1.255	970	13
Umbria	694.074	816	112	7
Lazio	2.385.052	18.120	11.600	401
Italia centrale	7.189.236	29.194	17.975	769
Abruzzi e Molise	1.498.559	175	81	2
Campania	3.494.726	7.218	876	319
Puglie	2.486.593	863	64	10
Lucania	507.750	80	2	—
Calabrie	1.668.954	368	11	3
Italia meridionale	9.656.582	8.704	1.034	334
Sicilia	3.896.866	3.472	216	129
Sardegna	973.125	432	14	2
Italia insulare	4.869.991	3.904	230	131
Regno	41.176.671	137.797	47.825	8.713

Si è fatto ricorso ai rapporti statistici per poter effettuare in modo semplice e rapido comparazioni statistiche tra entità numeriche, non sempre confrontabili fra loro, che permettessero di dare una spiegazione ai dati esaminati.

Si indica, di seguito, la rilevazione della frequenza¹⁸ degli ebrei, nei vari compartimenti o regioni del Regno, in rapporto alla popolazione presente:

TABELLA 3. *Frequenza degli ebrei rispetto alla popolazione presente nel 1931 (cifre per 10.000 abitanti)*

<i>Compartimenti / Regioni</i>	<i>Popolazione ebraica</i>
Regno	11,6
Piemonte	14,2
Liguria	15,0
Lombardia	14,2
Venezia Tridentina	19,6
Veneto	7,5
Venezia G. e Zara	70,3
Emilia	7,2
Toscana	18,3
Marche	8,6
Umbria	1,6
Lazio	48,7
Abruzzi e Molise	0,5
Campagna	2,5
Puglie	0,2
Lucania	—
Calabria	0,1
Sicilia	0,6
Sardegna	0,2

Si espongono i dati relativi ai primi 22 grandi Comuni italiani (con oltre 100.000 abitanti) in cui erano presenti in modo consistente gli ebrei:

TABELLA 4. *Presenza degli ebrei nei comuni maggiori nel 1931 (cifre per 10.000 abitanti)*

<i>Comuni</i>	<i>Popolazione ebraica</i>
Bari	1,9
Bologna	32,8
Brescia	6,6
Cagliari	0,9
Catania	1,8
Ferrara	57,4
Firenze	81,8
Genova	28,6
La Spezia	10,6
Livorno	135,5
Messina	0,3
Milano	69,2
Napoli	9,1
Padova	45,5
Palermo	2,5
Reggio di Calabria	0,1
Roma	111,9
Taranto	0,7
Torino	62,9
Trieste	185,4
Venezia	71,6
Verona	21,8

¹⁸ Frequenza: è il rapporto fra il numero di delle unità che presentano una certa modalità del carattere osservato ed il numero totale N delle osservazioni.

La tab. 4 evidenzia che gli indici più alti di presenza si registravano a Trieste, Livorno e Roma, mentre i cittadini ebrei risultavano quasi assenti nelle città del sud.

La città di Trieste meriterebbe un discorso a parte in quanto, all'epoca, rappresentava punto d'incontro culturale ed economico ed il suo porto era tra i principali luoghi di scambio con il resto dell'Europa (si rammenta che storicamente e per tradizione Trieste era stata porto dell'impero asburgico); vi era, quindi, un'elevata presenza di cittadini stranieri di passaggio (nella regione Venezia Giulia i cittadini ebrei non italiani presenti al momento del censimento rappresentavano il 41,74 %, contro un valore nazionale del 18,22%). Si ricorda, inoltre, che i confini dell'Italia comprendevano, all'epoca, anche l'Istria.

Nella tab. 5 sono stati riportati:

- nella prima colonna le 94 province raggruppate a livello regionale;
- nella seconda colonna la popolazione italiana residente nei capoluoghi di provincia;
- nella terza colonna i cittadini ritenuti di razza ebraica rilevati nella ricerca;
- nella quarta colonna la frequenza degli imprenditori di “razza ebraica” ogni 10.000 abitanti.

TABELLA 5. *Frequenza delle persone di “razza ebraica” rilevate rispetto alla popolazione residente nei comuni capoluogo di provincia*

	<i>Popolazione residente censita nel 1931</i>	<i>Persone di “razza ebraica” rilevate (imprenditori)</i>	<i>Percentuale per 10.000 abitanti</i>
Alessandria	79.783	25	3,13
Aosta	13.962	1	0,72
Asti	48.714	1	0,21
Cuneo	35.522	32	9,01
Novara	60.855	–	–
Torino	590.753	269	4,55
Vercelli	38.581	43	11,15
Totale Piemonte	868.170	371	4,27
Bergamo	80.050	6	0,75
Brescia	114.607	10	0,87
Como	60.128	5	0,83
Cremona	62.447	1	0,16
Mantova	47.480	33	6,95
Milano	960.660	395	4,11
Pavia	53.453	4	0,75
Sondrio	10.554	2	1,90
Varese	38.858	25	6,43
Totale Lombardia	1.428.237	481	3,37
Genova	590.736	120	2,03
Imperia	28.155	7	2,49
La Spezia	115.118	23	2,00
Savona	60.900	2	0,33
Totale Liguria	794.909	152	1,91
Bolzano	37.351	14	3,75
Trento	55.054	2	0,36
Totale Venezia Tridentina (Trentino Alto Adige)	92.405	16	1,73

Segue:

	<i>Popolazione residente censita nel 1931</i>	<i>Persone di "razza ebraica" rilevate (imprenditori)</i>	<i>Percentuale per 10.000 abitanti</i>
Belluno	26.739	0	
Padova	126.843	21	1,66
Rovigo	36.824	1	0,27
Treviso	52.038	4	0,77
Venezia	250.327	143	5,71
Verona	145.863	26	1,78
Vicenza	64.372	0	0,00
Totale Venezia Euganea (Veneto)	703.006	195	2,77
Carnaro (Fiume)	109.018	148	13,58
Gorizia	38.116	14	3,67
Istria (Pola)	294.492	5	0,17
Trieste	250.170	248	9,91
Udine	63.712	3	0,47
Zara	22.000	2	0,91
Totale Venezia Giulia e Zara (Friuli Venezia Giulia)	777.508	420	5,40
Bologna	249.226	85	3,41
Ferrara	115.628	42	3,63
Forlì	60.140	7	1,16
Modena	89.741	24	2,67
Parma	106.400	9	0,85
Piacenza	63.937	11	1,72
Ravenna	76.335	8	1,05
Reggio Emilia	89.605	5	0,56
Totale Emilia	851.012	191	2,24
Totale Italia settentrionale	5.515.247	1.826	3,31
Arezzo	56.886		
Firenze	304.160	249	8,19
Grosseto	23.088	29	12,56
Livorno	120.711	158	13,09
Lucca	79.852	46	5,76
Massa e Carrara	39.722	8	2,01
Pisa	70.550	40	5,67
Pistoia	72.553	8	1,10
Siena	45.995	21	4,57
Totale Toscana	813.517	559	6,87
Ancona	74.227	84	11,72
Ascoli Piceno	36.720	–	–
Macerata	25.381	2	0,79
Pesaro e Urbino	42.412	3	0,71
Totale Marche	178.740	89	4,98

Segue:

	<i>Popolazione residente censita nel 1931</i>	<i>Persone di “razza ebraica” rilevate (imprenditoriI)</i>	<i>Percentuale per 10.000 abitanti</i>
Perugia	77.352	10	1,29
Terni	57.356	2	0,35
Totale Umbria	134.708	12	0,89
Frosinone	16.368	1	0,61
Littoria (Latina)	1.812	9	49,67
Rieti	25.039	–	0,00
Roma	930.723	1.631	17,52
Viterbo	35.969	5	1,39
Totale Lazio	1.009.911	1.646	16,30
Totale Italia centrale	2.136.876	2.306	10,79
L’Aquila	51.174	1	0,20
Campobasso	19.955	–	–
Chieti	33.905	1	0,29
Pescara	37.966	7	1,84
Teramo	31.790	–	–
Totale Abruzzi e Molise	174.790	9	0,51
Avellino	27.451	–	–
Benevento	61.141	–	–
Napoli	831.781	149	1,79
Salerno	67.186	–	–
Totale Campania	987.559	149	1,51
Bari	172.600	–	–
Brindisi	39.885	–	–
Foggia	55.763	–	–
Ionio (Taranto)	111.616	–	–
Lecce	44.368	–	–
Totale Puglia	424.232	–	–
Matera	20.163	–	–
Potenza	21.830	–	–
Totale Lucania	41.993	–	–
Catanzaro	40.533	–	–
Cosenza	35.164	–	–
Reggio Calabria	109.443	–	–
Totale Calabria	185.140	–	–
Totale Italia meridionale	1.813.714	158	0,87
Agrigento	28.677	–	–
Caltanissetta	42.794	–	–
Catania	225.169	–	–

Segue:

	<i>Popolazione residente censita nel 1931</i>	<i>Persone di “razza ebraica” rilevate (imprenditori)</i>	<i>Percentuale per 10.000 abitanti</i>
Enna	22.371	1	0,45
Messina	179.914	–	–
Palermo	379.905	5	0,13
Ragusa	50.797	–	–
Siracusa	46.048	–	–
Trapani	60.252	–	–
Totale Sicilia	1.035.927	6	0,06
Cagliari	92.689	2	0,22
Nuoro	9.188	–	–
Sassari	51.283	–	–
Totale Sardegna	153.160	2	0,13
Totale Italia insulare	1.189.087	8	0,07
REGNO	10.654.924	4.298	4,03

Nella tab. 6 sono stati riportati i seguenti dati a livello regionale:

- nella prima colonna le 18 regioni in cui era suddiviso il Regno d’Italia;
- nella seconda colonna i dati relativi ai cittadini ebrei censiti nel 1931;
- nella terza colonna le persone di “razza ebraica” rilevate nella ricerca;
- nella quarta colonna la frequenza percentuale delle persone di “razza ebraica” rispetto agli ebrei censiti nel 1931.

TABELLA 6. *Frequenza delle persone di “razza ebraica” rilevate rispetto agli ebrei presenti in Italia in base al censimento del 1931 su base regionale*

	<i>Cittadini di “razza ebraica” censiti nel 1931</i>	<i>Persone di “razza ebraica” rilevate (imprenditori)</i>	<i>Percentuale</i>
Piemonte	4.958	371	7,48
Lombardia	7.876	481	6,11
Liguria	2.154	152	7,06
Venezia Tridentina (Trentino Alto Adige)	1.293	16	1,24
Venezia Euganea (Veneto)	3.101	195	6,29
Venezia Giulia e Zara (Friuli Venezia Giulia)	6.883	420	6,10
Emilia	2.321	191	8,23
Totale Italia settentrionale	28.586	1.826	6,39
Toscana	5.293	559	10,56
Marche	970	89	9,18
Umbria	112	12	10,71
Lazio	11.600	1.646	14,19
Totale Italia centrale	17.975	2.306	12,83

Segue:

	<i>Cittadini di "razza ebraica" censiti nel 1931</i>	<i>Persone di "razza ebraica" rilevate (imprenditori)</i>	<i>Percentuale</i>
Abruzzi e Molise	81	9	11,11
Campania	876	149	17,01
Puglie	64	–	–
Lucania	2	–	–
Calabria	11	–	–
Totale Italia meridionale	1.034	158	15,28
Sicilia	216	6	2,78
Sardegna	14	2	14,29
Totale Italia insulare	230	8	3,48
REGNO	47.825	4.298	8,99

Analisi delle tabb. 5 e 6:

Il quoziente riportato nella tab. 5 fornisce uno strumento di valutazione a livello provinciale della presenza territoriale dei cittadini classificati di razza ebraica rilevati nella ricerca rispetto alla popolazione residente nei comuni capoluogo di provincia; detto quoziente rappresenta la frequenza dei cittadini classificati di razza ebraica ogni 10.000 abitanti, presenti sia a livello provinciale, sia regionale. Se si rapporta il dato rilevato, ovvero 4298 unità, con la popolazione italiana presente complessivamente nel Regno alla data del censimento del 1931, pari a 41.176.671, si deduce che la frequenza nazionale della popolazione israelita rilevata scende per ogni 10.000 abitanti dal valore indicato nella tab. 5, pari al 4,08%, all'1,04%. In altri termini tutta la popolazione italiana risultava distribuita sul territorio molto di più di quella ebraica che era concentrata principalmente nei capoluoghi di provincia.


Il quoziente riportato nella tab. 6 fornisce uno strumento di valutazione a livello regionale della quota dei cittadini classificati di razza ebraica rispetto a quella rilevata dal censimento del 1931. Da tale tabella si rileva che il dato relativo ai cittadini classificati di razza ebraica rilevati rappresenta il 9,09% della popolazione ebraica censita alla predetta data; e che la frequenza dei cittadini classificati di razza ebraica rilevati rispetto a quelli censiti oscilla a livello regionale dal 17,01% (Campania) all'1,24% (Trentino Alto Adige). Da tale rilevazione sono state escluse le regioni Puglia, Lucania e Calabria per le quali non è stato possibile ricavare dati relativamente agli imprenditori ebrei presenti.

Nella tab. 7 si riportano i dati relativi ai settori economici di attività dei cittadini di "razza ebraica" rilevati.

TABELLA 7. *Dati rilevati suddivisi in base al settore di attività dei cittadini classificati di razza ebraica*

<i>Settore di attività</i>	<i>cittadini di "razza ebraica" rilevati</i>	<i>indice di composizione</i>
Agricoltura	24	0,56
Industria	146	3,40
Commercianti	2.736	
Ambulanti	785	
Farmacie	31	
Servizi	147	
Agenti e rappresentanti	357	
Totale settore commercio	4.025	93,65
Artigiani	103	2,40
Totale	4.298	100,00

GRAFICO DEGLI IMPRENDITORI EBREI RILEVATI
SUDDIVISI IN BASE ALL'ATTIVITA' SVOLTA



CITTADINI EBREI PRESENTI IN ITALIA





GRAFICO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (1931)
E DEGLI EBREI RILEVATI NELLA RICERCA



GRADUATORIA CRESCENTE DELLA PRESENZA DEI CITTADINI EBREI
NEI COMUNI CON OLTRE 100.000 ABITANTI (dati ISTAT - censimento anno 1931)

